



ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 4

Scuola primaria Clarina - Scuola primaria Madonna Bianca
Scuola in Ospedale - Scuola secondaria di primo grado "O. Winkler"

Viale degli Olmi, 22 - 38123 TRENTO 0461/920316 - C.F. 80017180227
E-mail: segr.ictn4@scuole.provincia.tn.it - Pec: ic.trento4@pec.provincia.tn.it
www.ictrento4.it



REGOLAMENTO INTERNO PER LA VALUTAZIONE

Approvato con Delibera del Collegio docenti unitario n. 11 del 27/11/2024
Integrazioni approvate con Delibera del Collegio docenti unitario n. 20 del 25/06/2025

SOMMARIO

1. Riferimenti normativi	2
2. Finalità della valutazione	2
3. Oggetto della valutazione	2
4. Obiettivi della valutazione	2
5. Strumenti	3
6. Il Consiglio di classe	3
7. Informazione alle famiglie	4
8. Periodi didattici biennali e ripartizione dell'anno scolastico	4
9. Validità dell'anno scolastico e deroga alla quota oraria minima di frequenza	5
10. Criteri per l'attribuzione dei giudizi sintetici (SP - SSPG)	5
11. Criteri per la formulazione del giudizio globale	5
12. Criteri per la valutazione degli studenti di recente immigrazione (PDP)	6
13. Criteri per la valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali	7
14. Modalità di valutazione delle attività opzionali-facoltative, trasversali e in CLIL	7
15. Consiglio orientativo	7
16. Certificazione delle competenze	7
17. Esame di Stato	8
18. Esami di Idoneità	11
19. Allegati	11

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- DPR 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
- DPP n. 22- 54/Leg. del 7/10/2010 - Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della L.P. 7 agosto 2006, n. 5)
- LP 11 del 14/7/1997 (art. 2 c2bis)
- DPP 17/04/2024 n. 5-11/Leg
- Vademecum Esame di stato primo ciclo di istruzione - anno scolastico 2023/2024

2. FINALITA'

Dal Regolamento provinciale sulla valutazione:

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, la capacità relazionale e i risultati raggiunti in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste dai piani di studio dell’istituzione scolastica. La valutazione dello studente ha i seguenti scopi:

- a) accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento lungo l’intero percorso d’istruzione al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi previsti;*
- b) promuovere l’autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza dei risultati raggiunti e delle proprie capacità;*
- c) svolgere una funzione regolativa dei processi d’insegnamento al fine di contribuire a migliorare la qualità della didattica;*
- d) informare la famiglia e lo studente sui risultati raggiunti; ...”*

3. OGGETTO

Il processo formativo compiuto dallo/a studente/ssa, insieme ai risultati raggiunti costituiscono l’oggetto della valutazione che, per la sua definizione, fa riferimento a conoscenze, abilità e competenze.

Le **conoscenze**, come parte nozionistica del sapere, stanno alla base dei processi di comprensione e memorizzazione che ogni disciplina attiva per riconoscere, raccogliere e organizzare le informazioni.

Le **abilità** definiscono le capacità di utilizzare le conoscenze secondo i metodi, gli strumenti e i linguaggi delle specifiche discipline per portare a compimento lavori e per risolvere problemi.

Le **competenze** esprimono la capacità di attivare conoscenze e abilità per affrontare in maniera autonoma situazioni reali. Comprendono il saper spiegare i procedimenti, il giustificare e valutare in autonomia le scelte operative compiute.

La **capacità relazionale**, compresa tra gli oggetti della valutazione, considera i comportamenti assunti dallo/a studente/ssa e orientati al rispetto delle regole, delle persone e delle cose. Pone attenzione alle dinamiche di partecipazione/relazione attiva e costruttiva con il contesto scolastico.

4. OBIETTIVI

La valutazione scolastica degli studenti ha una funzione fondamentale nel processo di insegnamento-apprendimento; essa “[...] è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico.”¹

Diversi sono gli scopi della valutazione in base agli intenti che ci si dà nel metterla in atto. Essa può quindi essere:

VALUTAZIONE DIAGNOSTICA: è quella che intende rilevare il livello di competenza, abilità e conoscenza dello/a studente/ssa prima dell’avvio del percorso di apprendimento. Aiuta quindi il

¹ O.M. 172 del 4/12/2020 e Linee guida per la valutazione degli apprendimenti

docente ad individuare i bisogni formativi dello/a studente/ssa e a delineare il percorso da compiere.

VALUTAZIONE FORMATIVA: è quella che, nel corso delle attività, fornisce allo/a studente/ssa indicazioni per il miglioramento e suggerisce modalità per lo sviluppo del proprio apprendimento. Considera quindi le difficoltà incontrate e in modo anche informale restituisce un feedback.

VALUTAZIONE SOMMATIVA: è quella che, al termine di un percorso/una fase di lavoro, misura conoscenze, abilità, competenze raggiunte. Indica quindi il livello di apprendimento conseguito alla fine di un percorso di lavoro.

VALUTAZIONE ORIENTATIVA: è quella che, restituendo feedback sui progressi dello/a studente/ssa, fornisce una guida al processo di apprendimento e permette di attivare meccanismi di autonoma valutazione formativa.

5. STRUMENTI

La valutazione, consistendo in un processo di accompagnamento delle azioni di insegnamento, è un'azione frequente che docente e discente fanno rispetto all'apprendimento. In forma programmata lo/a studente/ssa è chiamato/a a riflettere sul proprio processo di apprendimento e questa importante modalità di lavoro lo accompagna e lo sostiene nell'autovalutazione che svolge anche implicitamente.

Le azioni finalizzate alla valutazione del docente prevedono l'utilizzo di osservazioni sistematiche, prove orali, scritte, pratiche.

Le *osservazioni sistematiche* rilevano aspetti di apprendimento prevalentemente legati al metodo di lavoro adottato dallo/a studente/ssa e quindi descrivono il suo atteggiamento verso il lavoro scolastico. Autonomia, relazione, responsabilità, partecipazione, consapevolezza sono alcuni degli elementi di osservazione ricorrente.

Le *prove di verifica orali, scritte e pratiche* vengono somministrate in itinere e al termine di ogni unità di insegnamento/apprendimento e sono orientate a rilevare gli oggetti della valutazione (conoscenze, abilità e competenze). Al termine di ogni quadrimestre concorrono alla definizione della valutazione periodica. L'esito delle verifiche scritte viene comunicato dai docenti agli/le studenti/esse in tempo utile al perseguimento della dimensione formativa della valutazione e comunque entro due settimane dalla data di svolgimento. L'esito delle verifiche orali e pratiche viene di norma comunicato allo/a studente/ssa il giorno stesso della prova o nei giorni immediatamente successivi.

Gli/Le alunni/e con disturbi specifici dell'apprendimento, anche in sede di verifica, hanno diritto all'uso degli strumenti dispensativi e compensativi opportuni definiti nella documentazione di personalizzazione proposta dalla scuola e sottoscritta dalla famiglia.

Nella scuola secondaria di primo grado le prove scritte di tutte le discipline possono essere visionate, su richiesta dei genitori, durante le udienze e colloqui personali con il docente, oppure richieste in copia cartacea o digitale.

Lo strumento di raccolta delle valutazioni, a scopo documentativo e informativo, è il registro elettronico. In relazione agli obiettivi della valutazione, la tempestiva comunicazione degli esiti delle prove costituisce un fattore importante e imprescindibile di accompagnamento dello/a studente/ssa e della famiglia nell'attività scolastica. Quest'ultima, attraverso i colloqui individuali e generali, può ricevere indicazioni per il miglioramento e concordare modalità educative.

6. II CONSIGLIO DI CLASSE

I docenti che compongono il Consiglio di classe, quali titolari dei singoli insegnamenti, e i docenti di sostegno propongono motivatamente la valutazione sintetica intermedia e finale.

I docenti di religione cattolica fanno parte del Consiglio di classe per la valutazione periodica e annuale degli/le studenti/esse che si avvalgono di tale insegnamento.

Gli assistenti educatori, i docenti incaricati delle attività didattiche alternative all'insegnamento della religione cattolica e delle attività opzionali nonché gli esperti di cui si avvale l'istituzione scolastica,

forniscono al Consiglio di classe elementi conoscitivi raccolti durante le attività didattiche e utili alla definizione del giudizio sintetico di ciascuno studente.

7. INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE

La famiglia e lo/a studente/ssa sono costantemente informati in merito a calendarizzazione, criteri, esiti della valutazione nonché delle assenze e dell'andamento scolastico soprattutto se questo può compromettere l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

Nella scuola primaria, al termine del primo periodo, il documento di valutazione viene inviato alla famiglia attraverso il registro elettronico, seguito per tutti i genitori da un momento di confronto individuale con i docenti.

Nella scuola secondaria, al termine del primo periodo, il documento di valutazione viene inviato alla famiglia con il registro elettronico. Ai genitori di/elle studenti/esse per i quali il Consiglio di classe lo ritenga opportuno viene data la possibilità di accompagnare la valutazione con un momento di dialogo e confronto in presenza.

Al termine dell'anno scolastico la scheda di valutazione viene rilasciata in copia conforme.

8. PERIODI DIDATTICI BIENNALI E RIPARTIZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO

La valutazione periodica prevede che l'anno scolastico sia suddiviso in quadrimestri al termine dei quali viene espressa rispettivamente una valutazione intermedia (fine primo quadrimestre) e una valutazione finale (secondo quadrimestre). All'inizio di ogni anno scolastico il Collegio docenti unitario delibera il termine di chiusura del primo periodo che, di norma, si completa col mese di gennaio.

L'art. 3 del Regolamento provinciale afferma che "la programmazione didattica e la conseguente valutazione dello studente sono effettuate tenendo conto dei periodi didattici biennali [...]", per favorire l'acquisizione degli apprendimenti minimi in un tempo più disteso.

Il Regolamento inoltre prevede:

- nel primo e nel secondo biennio l'attribuzione di un giudizio sintetico a ciascuna area di apprendimento stabilita dal Regolamento stralcio per la definizione dei Piani di studio provinciali;
- nel secondo biennio la possibilità di introdurre la valutazione disciplinare, in deroga al comma 2a. Nel nostro Istituto è prassi esprimere valutazioni disciplinari a partire dal terzo anno della scuola primaria;
- nel terzo e nel quarto biennio l'attribuzione un giudizio sintetico per ogni disciplina.

9. VALIDITA' DELL'A. S. E DEROGA ALLA QUOTA ORARIA MINIMA DI FREQUENZA

Ai sensi del D.lgs. 62/2017, nella Scuola secondaria il Consiglio di Classe può derogare al requisito di ammissione di cui all'art.7, comma 2, a condizione che le presenze diano luogo a elementi di valutazione, e che le assenze siano dovute a gravi e documentati motivi.

Il Collegio docenti unitario ha da tempo deliberato che, al principio generale dell'obbligo di frequenza per almeno tre quarti dell'orario annuale ai fini della promozione alla classe successiva o dell'ammissione all'Esame di stato, è possibile derogare con decisione assunta dal Consiglio di classe nei seguenti casi:

- assenze giustificate dovute a gravi motivi di salute,
- assenze continuative giustificate per gravi motivi familiari e debitamente motivate in modo preventivo alla scuola,
- situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate,
- per alunni/e stranieri e nomadi, pur con assenze oltre il quarto dell'orario annuale personalizzato, valutando come valore la permanenza nello stesso gruppo classe,
- alunni/e a rischio di dispersione scolastica, considerando prioritaria la permanenza nello stesso gruppo classe.

In caso di personalizzazioni dell'orario, la quota minima di frequenza va calcolata in base all'articolazione dell'orario decisa dal Consiglio di Classe. Non sono computate come ore di assenza dalle lezioni curriculari le giornate di sospensione senza obbligo di frequenza derivanti da sanzione disciplinare.

10. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI GIUDIZI SINTETICI (SP – SSPG)

La valutazione degli apprendimenti degli/le studenti/esse per discipline o aree di apprendimento (primo biennio scuola primaria) è espressa, come previsto dal Regolamento provinciale art. 3, comma 2, con giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente. Il giudizio sintetico, da attribuirsi per ciascuna disciplina, viene assegnato dal consiglio di classe, su proposta del docente titolare dell'attività o dei docenti in codocenza, acquisite eventuali informazioni fornite da assistenti educatori o esperti esterni. Nel primo biennio della scuola primaria, è attribuito un giudizio sintetico per aree di apprendimento, mentre a partire dalla classe terza primaria, viene attribuito un giudizio sintetico su base disciplinare. La formulazione del giudizio sintetico per ciascuna area di apprendimento o disciplina non è frutto solo della media aritmetica delle prove di verifica quadrimestrali (primo periodo) o dell'intero anno (valutazione finale) ma anche di altri aspetti, quali l'atteggiamento verso la disciplina (impegno a casa e a scuola, interesse, attenzione durante le lezioni) e progressi rispetto alla situazione rilevata ad inizio anno.

E' il risultato:

- degli esiti delle verifiche,
- dell'autovalutazione personale dell'alunno/a sul lavoro svolto con feedback dell'insegnante,
- delle osservazioni di:
 - interesse nei confronti dell'attività scolastica,
 - partecipazione alle proposte didattiche,
 - impegno,
 - capacità di prestare adeguata attenzione,
 - autonomia e cura nel lavoro e nella gestione del proprio materiale,
 - regolarità nell'esecuzione dei compiti.

Per la scuola primaria viene definito il numero minimo di tre "giudizi sintetici" per disciplina da riportare nel registro elettronico del docente.

Per la scuola secondaria, il numero delle prove scritte di verifica relative alle discipline oggetto di prova scritta d'esame è di tre.

Per le discipline che non prevedono prove scritte e/o con poche ore di disciplina le rilevazioni saranno almeno due per quadrimestre tra prove orali e/o pratiche.

Per le altre discipline le rilevazioni saranno almeno tre per quadrimestre tra prove scritte, orali, pratiche.

Si terranno in debita considerazione anche i risultati di prove e test standardizzati per classi parallele.

Le valutazioni vengono riportate nel registro elettronico del docente.

Nella valutazione intermedia (primo quadrimestre), i docenti possono proporre di introdurre le seguenti annotazioni relative ai livelli di apprendimento:

- "da consolidare": significa che lo/a studente/ssa ha raggiunto un livello di apprendimento lievemente inferiore rispetto al giudizio assegnato o ai traguardi di competenza previsti;
- "in progressione": significa che lo/a studente/ssa ha raggiunto un livello di apprendimento che si pone tra il giudizio assegnato e quello superiore.

Qualora non sia possibile attribuire il giudizio sintetico per una o più discipline, ad esempio a causa di prolungate assenze, dovrà essere utilizzata al suo posto la dicitura "non valutabile". Una breve sintesi delle motivazioni dovrà essere riportata nel giudizio globale.

Qualora il piano di studi personalizzato (PEI, PEP, PDP) preveda l'esonero da una o entrambe le lingue straniere, al posto del giudizio sintetico dovrà essere inserita la dicitura "esonero".

11. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE

Il giudizio globale esprime in forma discorsiva una valutazione delle competenze trasversali, della capacità relazionale, dei processi e dei risultati complessivi di apprendimento dello studente. Per la stesura del giudizio globale si ricorda quanto previsto dal Regolamento provinciale sulla Valutazione.

“La valutazione ha lo scopo di accompagnare, orientare, e sostenere lo studente nel processo di apprendimento lungo l'intero percorso d'istruzione al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi previsti. Il giudizio globale quindi evidenzia le risorse, le potenzialità, i progressi, aiuta lo studente a motivarsi, a costruire un'immagine positiva e realistica di sé. Essa svolge una funzione comunicativa non solo per lo studente, ma anche per le famiglie, pertanto dovrà avere una forma discorsiva chiara, corretta ed efficace dal punto di vista della comunicazione.”

Per la scuola primaria

Nel giudizio globale vengono valutati anche il rispetto per gli altri e per il contesto in generale; sotto varie forme viene così espressa la CAPACITÀ RELAZIONALE, che prende in esame:

- la correttezza nei confronti degli adulti e dell'ambiente;
- il rispetto dei compagni;
- la conoscenza e rispetto delle regole condivise e del Patto educativo;
- la partecipazione attiva alla vita scolastica.

Le voci del giudizio globale descrivono questi indicatori:

- ❖ capacità relazionale
- ❖ relazione e collaborazione con i pari e gli adulti
- ❖ partecipazione
- ❖ attenzione
- ❖ interesse
- ❖ autonomia
- ❖ tempi di lavoro
- ❖ uso di materiali e strumenti
- ❖ tecniche di studio o stili di apprendimento (dal secondo biennio)

Rimane fondamentale il contributo attento e personalizzante del Consiglio di Classe. La valutazione globale (intermedia e finale) sarà il risultato di rilevazioni periodiche costruite con criteri chiari e trasparenti e flessibili (anche grazie a momenti di riflessione collettiva e individuale con l'alunni/e) nei quali evidenziare i progressi maturati nel tempo.

Per la scuola secondaria

Nella determinazione del giudizio globale sono presi in considerazione i seguenti indicatori:

1. correttezza nei confronti di adulti e compagni e osservanza del Patto educativo;
2. uso corretto dei materiali e delle attrezzature della scuola;
3. frequenza regolare e rispetto di entrata nell'arrivo a scuola e nei rientri;
4. partecipazione attiva alla vita scolastica

La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Per i soli/e studenti/esse delle classi terze SSPG, il giudizio globale del secondo quadrimestre terminerà con la valutazione sintetica di ammissione all'esame finale (espressa con sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo).

12. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI DI RECENTE IMMIGRAZIONE

La predisposizione di un percorso didattico personalizzato (PDP) prevede una valutazione coerente con quanto previsto e pianificato nel documento, che tenga conto della particolare situazione linguistica e delle competenze nell'italiano come seconda lingua.

La frequenza di un laboratorio L2 prevede una valutazione che il docente titolare dell'insegnamento

trasmetterà al docente di Italiano di classe e che concorrerà alla formulazione del giudizio sintetico. Per la valutazione intermedia e finale, qualora il PDP preveda la sospensione di una o più discipline, al posto del giudizio sintetico si riporterà l'annotazione "non prevista".

13. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

La valutazione degli/le studenti/esse con bisogni educativi speciali viene effettuata in coerenza con il loro piano di lavoro personalizzato (PEP) o individualizzato (PEI), secondo le modalità previste dall'art.12 del Regolamento provinciale. Essa riflette il percorso dell'alunno/a, i progressi registrati e tiene conto dell'impegno dimostrato.

14. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' OPZIONALI-FACOLTATIVE, TRASVERSALI E IN CLIL

Nella scuola primaria la valutazione delle *attività opzionali-facoltative* prende in esame la partecipazione, l'interesse, la collaborazione. Insieme all'indicazione del tipo di attività frequentata, viene espressa una valutazione in forma discorsiva.

Nella scuola secondaria, oltre ad aspetti educativi di interesse, partecipazione, collaborazione, vengono osservati e rilevati anche aspetti specifici del percorso di apprendimento proposto che viene valutato con un giudizio sintetico.

Le *attività trasversali* sono quei percorsi di apprendimento ai quali concorrono in egual misura tutte le discipline. L'educazione civica e alla cittadinanza è un insegnamento trasversale da affrontare per almeno 33 ore annue relative a diverse tematiche e numerose attività di cittadinanza attiva, prove di realtà ed esperienze di *service learning*, per la cui valutazione i docenti si avvalgono di griglie di osservazione e di valutazione in situazione (in allegato). Quando si misurano le conoscenze, sia con prove orali che scritte, si ricorre alla valutazione usata per la relativa disciplina e alla specifica [griglia](#). Per gli insegnamenti in metodologia CLIL, il giudizio espresso va riferito al livello di apprendimento raggiunto nella disciplina studiata; eventuali osservazioni sulle competenze linguistiche espresse integrano la valutazione della lingua comunitaria.

Per *chi non si avvale dell'IRC* l'istituzione scolastica è tenuta ad offrire quattro possibili opzioni di attività alternativa: attività didattiche e formative, attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente, libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per il secondo ciclo d'istruzione), non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Le attività didattiche e formative sono soggette a valutazione da parte del docente a cui sono assegnate. I criteri di valutazione vengono definiti in sede di programmazione in relazione alla tipologia di attività che si svolgeranno.

15. CONSIGLIO ORIENTATIVO

Il consiglio orientativo, consegnato agli alunni/e e alle loro famiglie al termine del percorso scolastico, rappresenta il culmine di un itinerario di orientamento che ha accompagnato gli studenti e le studentesse fin dai primi anni.

Attraverso una serie di attività didattiche e non, documentate nei loro portfolio, sono stati indagati approfonditamente gli interessi, le attitudini e le capacità di ciascun ragazzo e ragazza. La scheda, suddivisa in tre sezioni, offre una visione completa e condivisa del percorso scolastico futuro.

La prima sezione è dedicata all'autovalutazione dello studente, che esprime le proprie riflessioni su studio, attitudini, interessi, consapevolezza di sé, aspirazioni e valori, indicando infine la scuola preferita. La seconda sezione coinvolge i genitori, invitati a condividere le loro osservazioni e a suggerire un percorso scolastico in linea con le potenzialità del figlio/a. Infine, nella terza sezione, i/le docenti forniscono un quadro dettagliato delle competenze acquisite dall'alunno, evidenziando

interessi, impegno, metodo di studio e capacità specifiche, e formulando una proposta di indirizzo scolastico.

Al fine di garantire una comunicazione efficace e personalizzata, la consegna della scheda è spesso accompagnata da un colloquio individuale con i/le docenti, durante il quale è possibile approfondire gli aspetti emersi dalla valutazione e chiarire eventuali dubbi.

16. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Al termine della classe terza della Scuola Secondaria di primo grado, è prevista la compilazione della Certificazione delle competenze a cura del Consiglio di classe.

Il documento, riferito a competenze più generali ritenute strategiche per porre le basi di un apprendimento per tutto l'arco della vita, integra la scheda di valutazione che fa stretto riferimento alle competenze disciplinari.

La certificazione è rilasciata a tutti gli studenti che superano l'esame di stato conclusivo del primo ciclo insieme alla sezione, redatta a cura dell'INVALSI, che descrive i livelli conseguiti dagli alunni nelle prove nazionali.

17. ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE - LINEE GUIDA

- Dlgs 62/2017, DM 741/2017,
- Regolamento provinciale sulla valutazione (DPP n.22-54/Leg del 7 ottobre 2010),
- LP 11 del 14/7/1997 (art. 2 c2bis), DPP 17/04/2024 n. 5-11/Leg

Articolo 1 - Finalità e definizioni

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione **si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno** di ogni anno scolastico.

Articolo 2 - Espletamento dell'esame di Stato

1. Sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione gli/le alunni/e frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado che
 - a. abbiano **frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti e indicate al precedente paragrafo 9;
 - b. abbiano partecipato alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposti da INVALSI;
 - c. abbiano conseguito, a completamento del percorso scolastico, una valutazione complessivamente almeno sufficiente.
2. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno/a ed è comunicato nella scheda di valutazione in calce al giudizio globale in forma sintetica, tenendo conto dei giudizi disciplinari.
3. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di tre prove scritte (Italiano, Lingua straniera, Matematica) e di un colloquio pluridisciplinare.
4. Per gli/le alunni/e con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione delle prove, lo svolgimento del colloquio e la valutazione finale sono definiti sulla base del piano educativo individualizzato o personalizzato.
5. Per le situazioni di alunni/e con altri bisogni educativi speciali, è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione in corso d'anno.

Articolo 3 - Criteri per la predisposizione delle tracce

1. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte. La commissione predispone almeno tre terne, formulate in coerenza con il profilo dello/a studente/ssa e i traguardi di sviluppo delle competenze. Nel

giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna/traccia proposta ai candidati.

2. La prova scritta di italiano è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati.

3. La prova di Italiano fa riferimento alle seguenti tipologie:

A. testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;

B. testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;

C. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

4. La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Ciascuna delle tre tracce predisposte dalla commissione è riferito alle seguenti tipologie:

A. problemi articolati su una o più richieste;

B. quesiti a risposta aperta.

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. Le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

5. La prova scritta di lingua straniera accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al livello A2 del QCER per le lingue del Consiglio d'Europa.

La prova scritta è articolata secondo:

A. Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;

B. Completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;

C. Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;

D. Lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;

E. Sintesi di un testo che evidenzii gli elementi e le informazioni principali

Articolo 4 - Colloquio

1. Il colloquio valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze dello/a studente/ssa secondo il profilo in uscita previsto dalle Indicazioni nazionali.

2. La sottocommissione conduce collegialmente il colloquio prestando attenzione alle capacità di argomentazione, risoluzione di problemi, pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

3. Il colloquio tiene conto anche del livello di competenza relative all'insegnamento dell'Educazione Civica e alla Cittadinanza.

Articolo 5 - Modalità e criteri per la valutazione delle prove scritte

1. Nella correzione dell'elaborato di Italiano di cui al precedente articolo 3 si procederà secondo la griglia di valutazione, con votazione in decimi, in allegato.

2. Nella correzione della prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche di cui al precedente articolo 3 si procederà secondo la griglia di valutazione, con votazione in decimi, in allegato.

3. Nella correzione della prova scritta di lingua straniera di cui al precedente articolo 3 si procederà secondo la griglia di valutazione, con votazione in decimi, in allegato.

Articolo 6 - Modalità e criteri per la valutazione del colloquio

1. Nello svolgimento del colloquio la sottocommissione ha cura di favorire la presentazione e l'espressione della tematica presentata dal/la candidato/a evitando inopportune sequenze di domande ma avendo cura di mantenere l'interazione e favorendo l'andamento dialogato della comunicazione.
2. Il ricorso a strumenti di presentazione che aiutino il/la candidato/a nell'organizzazione del discorso e nella definizione degli elementi di interazione tra i contributi delle diverse discipline è consigliato e suggerito dalla sottocommissione se utilizzato abitualmente durante l'anno scolastico.
3. Al/la candidato/a è chiesto di predisporre un prodotto, di forma libera e a scelta dello/a studente/ssa, che lo/a aiuti ad organizzare una presentazione sull'area tematica precedentemente proposta dal Consiglio di classe. Tale prodotto, che va consegnato entro il 31 maggio, può avere forma libera (slide, cartellone, mappa, progetto) e deve rispondere a caratteristiche di sintesi, essenzialità, anche con immagini e/o parole-chiave che favoriscano la costruzione del discorso e del dialogo libera e spontanea. Non si considera accettabile la forma della "tesina" e/o di un testo articolato accessibile solo attraverso la lettura. Il ricorso ad un prodotto informatico deve comportare da parte del/la candidato/a la disponibilità di un supporto di sicurezza utile ad evitare eventuali difficoltà tecniche di consultazione.
4. Nel mettere in relazione i contributi delle diverse discipline al/la candidato/a è richiesto di richiamarne e approfondirne almeno cinque (5); tra questi va sempre compresa l'Educazione Civica e alla Cittadinanza.
5. E' data priorità ai contributi delle discipline che non sono oggetto di prova scritta pur considerando l'opportunità di richiamare temi e argomenti di tutti gli ambiti disciplinari se utili alla coesione.
6. Nel rispetto della normativa provinciale, il colloquio accerterà l'apprendimento della seconda lingua straniera in relazione alla scelta, da parte del/la candidato/a, della lingua straniera oggetto di prova scritta.
7. Sarà parte integrante del colloquio la comunicazione al/la candidato/a dell'esito delle prove scritte; tale momento deve essere limitato alla descrizione dei soli aspetti significativi per la valutazione e trova collocazione nel momento conclusivo del colloquio.
8. La durata del colloquio sarà indicativamente di 40 minuti comprensivi di presentazione del prodotto (circa 15-20 min), conversazione con la sottocommissione, presentazione degli esiti delle prove scritte. Le operazioni di valutazione della prova orale saranno comprese.
9. Nella valutazione del colloquio pluridisciplinare di cui al precedente articolo 4 si procederà secondo la griglia di valutazione, con votazione in decimi, in allegato.

Articolo 7 - Modalità per l'attribuzione della valutazione finale

1. terminate le operazioni e tenuto conto delle valutazioni delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare nonché del percorso scolastico compiuto in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale, sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito, la sottocommissione attribuisce agli/le alunni/e la valutazione finale, espressa in decimi derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame di cui all'articolo 2, comma 2.

La pesatura delle diverse fonti è la seguente:

- 50% giudizio di ammissione,
 - 50% giudizio sintetico delle prove d'esame con parità di peso alle prove scritte e al colloquio (12,5% ciascuna).
2. L'alunno/a consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
 3. "Sulla base del giudizio di ammissione e degli esiti delle prove d'esame la commissione esaminatrice, previa conversione dei giudizi in voti numerici utilizzando la tabella A allegata al presente

regolamento, formula un giudizio finale sintetico con correlato voto numerico, secondo i pesi e le modalità previsti dalla normativa statale.”

3. La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della sottocommissione.

4. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli/le studenti/esse della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Articolo 8 - Valutazione alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. I/Le candidati/e con bisogni educativi speciali sostengono le prove d'esame avendo a riferimento il PEI e il PEP predisposti ed attuati nel corso dell'anno scolastico.

2. Ogni sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma avendo a riferimento i criteri di valutazione e le modalità organizzative definite in sede di riunione preliminare dalla Commissione.

3. L'uso di sussidi didattici e attrezzature tecniche o di altro ausilio va previsto se utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico.

4. I/le candidati/e con DSA usufruiscono degli strumenti compensativi e delle misure dispensative abitualmente usati nell'anno scolastico o comunque funzionali allo svolgimento delle prove e coerentemente col proprio PEP.

5. In caso di alunni/e dispensati dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione definisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

6. Per i/le candidati/e totalmente esonerati dalla lingua straniera, la sottocommissione predispone prove differenziate coerenti con il percorso svolto che hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del Diploma.

7. Per la valutazione delle prove d'esame è facoltà della sottocommissione ricorrere a descrittori differenziati in relazione al percorso scolastico seguito dal/la candidato/a declinati in griglie personalizzate in presenza di uno o più descrittori diversificati rispetto a quelli indicati negli allegati F1, F2, F3 e F4.

Tali strumenti di differenziazione dei criteri di valutazione vanno allegati alla Relazione di presentazione della classe di cui al successivo art. 9.

8. Nel diploma e nel tabellone degli esiti finali, per gli/le alunni/e certificati ai sensi della L. 104/92 e per quelli con DSA non viene menzionata la modalità di svolgimento dell'esame e di differenziazione delle prove.

Articolo 9 - Modalità organizzative

1. Con riguardo ai precedenti articoli 5, 6 e 8, sarà cura del coordinatore di classe raccogliere in forma documentale i riferimenti e gli strumenti utili alla gestione delle modalità di svolgimento delle prove e della valutazione dei candidati.

2. La Relazione di presentazione della classe, a cura del coordinatore in collaborazione con il Consiglio di classe, va approvata in sede di scrutinio e presentata sommariamente durante la riunione preliminare.

3. La Relazione di presentazione della classe dovrà indicare: composizione del Consiglio di classe e stabilità nel triennio, presentazione generale della classe e analisi, aspetti comportamentale e cognitivo del gruppo, fasce di livello, attività integrative, ammissione all'esame oltreché i materiali di cui al precedente comma 1.

4. Ogni docente è tenuto/a a presentare entro il 3 giugno 2024 una relazione che illustri il percorso compiuto durante l'anno scolastico. Tale relazione dovrà indicare contenuti, metodologie e criteri di valutazione effettivamente utilizzati durante le attività didattiche.

5. In sede di scrutinio va compilata per ogni alunno/a la Certificazione delle Competenze prevista dalla normativa provinciale vigente.

18. ESAME DI IDONEITA'

L'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta l'idoneità dell'alunno/a all'iscrizione ad una determinata classe.

L'art. 32 della legge provinciale 5/2006 introduce l'istituto dell'istruzione parentale nella provincia di Trento e stabilisce che *"Qualora i genitori provvedano privatamente o direttamente all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione al di fuori del sistema educativo provinciale, essi sono tenuti a comunicare di anno in anno al dirigente dell'istituzione di riferimento che intendono avvalersi di tale diritto, dimostrando di avere la capacità tecnica ed economica adeguata"*.

Gli alunni che, per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, intendono sostenere l'esame di idoneità, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado d'istruzione, devono presentare domanda **entro il 30 aprile**.

Sono obbligati a sostenere annualmente l'esame di idoneità, per l'accertamento dell'obbligo di istruzione, i candidati esterni provenienti da istruzione parentale.

Non possono sostenere l'esame di idoneità in qualità di candidati esterni:

- coloro che, frequentando una classe di scuola statale/paritaria, non si siano ritirati prima del 15 marzo;
- coloro che siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva;
- coloro che siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame.

L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

Per sostenere l'esame è prevista la sola sessione di giugno o, in caso di malattia dell'alunno/a, la sessione suppletiva entro la fine dell'anno scolastico.

Nel caso di candidati che provengono da altre scuole vigilanti, sarà cura della famiglia comunicare gli esiti alla scuola presso la quale è stata presentata la comunicazione di istruzione parentale.

L'iscrizione all'esame di idoneità avviene presentando domanda in carta semplice al dirigente scolastico alla quale va allegato il progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno e presentato alla scuola vigilante.

La commissione d'esame è nominata e presieduta dal dirigente scolastico. Per composizione è costituita, nella scuola primaria, da docenti delle aree disciplinari previste per la classe di riferimento, per la scuola secondaria di primo grado è composta da docenti corrispondenti al Consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità. Nel caso di alunni con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno.

Le prove dell'esame della scuola primaria consiste in **due prove scritte**, riguardanti rispettivamente **l'area linguistica** e **l'area matematica**, e in **un colloquio**. L'esame di idoneità della scuola secondaria di primo grado consiste nelle **prove scritte di italiano, matematica** e di una **lingua comunitaria** tra le due previste dal Progetto didattico-educativo seguito e dalla normativa provinciale. Per quanto riguarda la valutazione si adottano i criteri previsti dal Regolamento Interno per la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti.

In caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento il ricorso a misure dispensative/strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente è subordinato alla presentazione,

da parte dei responsabili, del piano educativo individualizzato o del progetto educativo personalizzato redatti sulla base delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento i Piani di studio provinciali e il progetto didattico-educativo presentato dai responsabili dell'alunna/o.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità ed è documentato con certificato.

19. ALLEGATI

A - [CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE](#)

B - [indicatori per la stesura del giudizio globale nella SP](#)

C - [indicatori per la stesura del giudizio globale nella SSPG](#)

D - GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELL'ECC NELLA SCUOLA PRIMARIA

- valutazione dell'[educazione civica e alla cittadinanza](#)
- valutazione di [rispetto e convivenza civile](#)

E - GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELL'ECC NELLA SCUOLA SECONDARIA

- [assemblee di classe e discussione](#)
- [gioco](#)
- [intervento di esperti e visione di film](#)
- [prova di realtà con prodotto finale](#)

F - GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE D'ESAME

1. [griglia di valutazione della prova scritta di Italiano](#)
2. [griglia di valutazione della prova scritta di Matematica](#)
3. [griglia di valutazione della prova scritta di Lingua straniera](#)
4. [griglia di valutazione del colloquio](#)
5. [tabella A - conversione del giudizio sintetico in voto](#)